## PER

## D. Nunzio d'Amico Giovane

NELLA CAUSA CHE HA


CON

D. Scipione Sodaro circa il Fedecommesso dividuo

Su gli Ufficj delle due Segreterie di Salerno, e di Matera.

DEGNISSIMO COMMESSARIO

Il Sig. D. Antonino Brancia coll'intervento forzoso dell'Illustre Caporuota Targiani, e dell'Illustre Principe Zurlo aggiunto.



Scrivano Mastracchio. (3) Criteni

and the second of the second

#### FRATEL

D. Giuseppe Giovane fidecommittente

D. Antonio Giova maritato con D. T refina la Pluma

D. Saverio D. Nicolantonio D. Gi morto fenza figli morto fenza figli ritata fare

D. Antonio maritato co

D. Anna maritata con D. Cesare more
D. Domenico Sodaro fenza figli

D. Scipione che oggi è in giudizio



# J. M. J.

A contesa per cui scrivo tra D. Nunzio d'Amico Giovane, e li fratelli di Sodaro da due Articoli che debbo esaminare, dipende; l'uno se negli offici far si possano fedecommessi, l'altro se il sedecommesso fatto dal primo concessionario Giuseppe Giovane sia un sedecommesso per certi e determinati gradi, oppure progressivo, e comprensivo di tutta la discendenza dell'erede gravato.

L'esame d'ambedue questi articoli sarà opportuno e proprio di farlo, dopochè colla più possibile chiarezza e distinzione avrò esposto e narrato li fatti che concorrono nella presente contesa,

che sono i seguenti.

#### FATTI DELLA CONTROVERSIA.

L fu Re Cattolico Filippo IV. di felice rimembranza nel 1651. dond graziosamente per i suoi benemeriti in perpetuum & in. burgensaticum al fu D. Giuseppe Giovane le due Segreterie di Salerno, e di Matera, siccome dal privilegio che ne su spedito. in Madrid in detto anno 1651., il quale su poi esecutoria, to nel nostro Regno a' 30. Novembre del 1658. La concessione di tale officio su nel modo seguente espressata. Necnon cum facultate dictum officium enercendi per substitutum ab ipso Josepho Jovane, seu persona ut supra nominanda, suisque bæredibus, & successoribus prædictis nominandorum, cum ipsum officium in perpetuum & in burgenfaticum concedimus, & impartimur, ita ut post mortem præfati Orlandi transeat in ipsum Joseph, vel in personam per ipsum nominandam, suosque baredes, & successores in perpetuum, & burgensaticum ..... Non obstantibus quibuscumque legibus, juribus, sanctionibus, adictis, prascriptis juribus, consuctudinibus, ordinationibus, suspensionibus, Pragmaticis distique Regni Capitulis, & Consuetudinibus, & aliis quibuscumque præsentibus forte contrariis, & constarium disponentibus, quibus licet in quantum buic nostra Concessioni, donationi, & Gratia in aliquo refragerentur, wel obsisterent, derogamus, O derogari volumus Oc. Ebbe una siffatta concessione la sua esecuzione e fedele offervanza. Imperciocche possede derre Segreterie esso concessionario sino a che visse, e venendo in morte ne dispose coll'ultimo suo testamento fatto a'6; Febbraro 1671. con cui istitu) eredi due suoi fratelli germani D. Carlo, e D. Antonino Giovane, gravandoli di un discensivo reciproco fedecommesso in dette due Segreterie tanto per li mascoli, che per le femine, colla prelazione bensì de'mascoli alle semine. Parlerò io di detto sedecommesso nel suo proprio luogo, ove dimostrerò essere il medesimo progressivo, in modo che riputar non si possa estinto, e finito nella persona del fu D. Antonio Bisogni che morì senza figli mascoli, ma con due figlie femine, che lasciò à se superstiti, cioè la primogenita maritata con Sodaro, e l'altra con D. Nunzio d'Amico. E perchè come ho premesso, il primo articolo che sorge è per la Prammatica terza de officiis ad collationem Catholica Regia Majestatis pertinentibus, promulgata qui in Napoli a' 9. Genniro 1676. Stimo perciò trascriverne le parole; E' sembrato dichiarare, come in virtà della presente dichiaro, che li concessionari degli offici che sono di mia Regalia, non li possono in nessun tempo vendere, impegnare, donare, ne obbligare senza mio special beheplacito, e special consenso, quantunque la concessione di quello sia fatta in burgensatico, ed in perpetuo, approvando così l'opinione de più periti e dotte di questo Regno, li quali sostengono, che coloro, i quali posseggono desti officj, non possono impegnarli, ne trasferirli ud ultri, senzacche prima ottengano da me il Regio affenso, quantunque la concessione sembrasse duta in burgensutico ed in perperuo.... Dichiarando che questa clausola posta nelle concessioni de seudi o negli officj, won possa, në debba comprendere gli eredi che sono di tutto punto estranei, se non quelli soltanto che sono chiamari alla successione fendale, dichiarando exiandio, che la successione degli offici che sono di mia Regalia si debba totalmente regolare Iulia successione de boni feudali, riguardandosi del pari gli offici, ed i feudi, quantunque Or. . . . Essendo questa la mia Reule incenzione... e che restino salve ed illese le ragioni del mio Regio Fisco ne casi di devoluzione o per causa di debito, o per mancanza di legittimi successori, quando mancassero i discendenti di detti concessionuri, o quei successori delta linea trasurtale, che sono chiamati alla succession de beni feudali.

Dalle suddivisate parole leggendosi colla dovuta attenzione la Prammatica più cose rilevanti si avvertiscono, confacenti tutte a meriti della presente controversia. I. Che la Prammatica preseriti vendo quali uffici reputar si debbano non altrimenti che li feudi, ci addita che siano quelli uffici che sono relativi alla Regalia

galia del Principe, ossia de Regalibus. II. Che l'uguaglianza i degli uffici a'seudi sia stata dichiarata, ed indotta relativamente a non potersi i medesimi alienare, ipotecare, o distrarre senza il Regio assenso, e che si devolvino nel caso di mancanza di legittimi successori, cioè a dire di coloro, che per legge comune, o per le grazie e capitoli non sono legittimi successori al seudo, dacche si ravvisa, che l'uguaglianza sia stata nelli casi espressi senza che si sosse il modo veruno additato, che negli uffici succeder dovesse il solo primogenito, siccome a'seudi per dritto de' Franchi. Io nel proprio suo luogo esaminerò colla maggior estensione un sissatto articolo, ch'è il principale dell' additata controversia.

Due furono gli eredi nelle suddette Segreterie, cioè il su D. Carlo, e D. Antonino Giovane: costoro ebbero per qualche tempo prole maschile, ma nella persona del su D. Antonio Bisogni ella venne a mancare, giacchè il medesimo, come ho detto, morì senza sigli mascoli, lasciando superstiti due siglie semine, onde riputando tal sedecommesso estinto nella sua persona, credette esserli lecito disporre di dette due Segreterie liberamente. Quindi avendo istituito erede universale D. Scipione Sodaro con un gravame di primogenitura agnatizia discensiva perpetua a pro del primogenito di esso D. Scipione, e de suoi discendenti mascoli da primogenito a primogenito in perpetuo ed infinito, lasciò titulo particularis institutionis le doti a dette sue siglie, delle quali l' una ricevè detta dote, e l' altra ammogliata con Amico non ha ricevuto la dote lasciatali nella summa di duc. 1800.

Seguita la dilui morte in forza di detto testamento, domandò il Sodaro la spettanza, ma li si oppose Nunzio d'Amico qual legittimo contradittore sull'appoggio, che il sedecommesso sudistente a pro de'suoi sigli. Fu impartito termine ordinario, e questo già compilato, il S. C. deseri alla spettanza tanto a pro de'sigli di esso Sodaro, che per quelli di Amico, secondo però il numero delle loro persone respettive. Per gli ussici di dette Segreterie disse, che si dovevano intestare al primogenito, con doverne il medesimo dividere gli emolumenti delle medesimo, secondo la spettanza dal S.C. dichiarata, per lo numero suddetto de'sigli di esso Sodaro, e di quelli d'Amico.

Contro tal sentenza ne surono, prodotte le mullità per parte però della vedova Benedetta Sarlo, a cui il testatore avea sasciato di sopravvivenza ducati venti il mese, qual sopravvivenza non potrebbe aver luogo, se sussistesse l'additato fedecommesso di

Digitized by Google

Le nullità due oggetti risguardano. L'uno cioè che il solo primogenito che sarebbe quello di Sodaro, la dicui madre siglia del detto su D. Antonio Bisogni, e la primogenita dovesse succedere a dette due Segreterie, la dicui successione si regola secondo la ragion seudale, giacchè così sorsi stimando di decretare il S. C., verrebbe, essa vedova ad acquistare l'indicata sopravvivenza, del dicui pagamento ne su incaricato esso Sodaro. L'altro è l'estinzione pretesa di detto sedecommesso nella persona di detto su D. Antonio morto senza sigli mascoli, ma solamente con dette due siglie semine, che lasciò superstiri, le quali sono quelle che contradicono nel presente litigio.

Premessi dunque tali satti vengo all'esame del dritto.

#### CAPO J.

Con cui si dimostra, che negli uffici non possa succedere il solo primogenito, e che le Regalie non sono feudali, in modochè debba alle medesime il solo primogenito succedere.

Ufficio, il quale è in controversia su conceduto da Filippo IV. al su D. Giuseppe Giovane in allodio in perperuum per se, e suoi eredi: Egli poi nel medesimo istituì erede suo fratello con un perpetuo sedecommesso discensivo agnatizio; onde sa uopo, che io spieghi le nozioni di allodio, e di seudo, le quali mi condurranno alla dimostrazione del mio assunto.

L'allodio ci avvertisce una cosa libera di sua natura ed indipendente, locche anche ce lo addira la parola bufgensatico. Il dotto Dagange nel suo glossario della mezzana latinità nel modo seguente definì la parola burgensatico: Burgensatica prædia, quæ a Burgensibus possiberi poterant; unde feudalibus quæ nobilium erant, opponuntur, in charta Roberti Regis Neapolitani anno 1319. apud Wadding. in regestro tom. 3. Annuum redditum unciarum auri 400. emendum in burgensaticis bonis, O non feudalibus; e seguitando il lodato Autore a scrivere sull'etimologia di detto vocabolo soggiunse: Burgenses, Municipes, burgorum, seu villarum clausaram incolæ, vel qui tenimenta in iis possident. Ma con tutto ciò pure non si ha una chiata e distinta idea circa l'etimologia di detto vocabolo, perchè non si capisce la ragione, per cui i Burgensi non si riputavano seudazarj: Quindi abbisogna di maggior spiega l'autorità di questo grand' uomo qual fu il Dugange. Fu costume de' popoli barbari, e sopratutto de' Normanni, per adattare ed indurre la gente al solo mestiere della guerra d'imprimere negli animi loro; che la nobiltà per mezzo della guerra, ossia per i seudi poteasi acquistare solamente; quindi elessero in seudo le Città principali, poco curando i Borghi; perchè gli abitanti de' medesimi non si riputavano poter meritar l'onore di esser Feudatari, e quindi su indotta la distinzione tra i Burgensi, e Feudatari. Si potrebbe dare anche un altra ragione di tale etimologia sulla considerazione seguente tratta dalla storia. E' noto che i Duchi, i Conti, ed i Marchesi nel loro nascere non surono altri che Ussi; e Magistrati a vita per governare le Città, ed amministrare giustizia, nella quale praticavasi, che il Conte l'amministrasse nella Città, e nelli Borghi, ma sull'andar del sempo cresciuta la popolazione de' Borghi su dato a' medesimi

un Giudice particolare, e quindi non dipendendo più dal Giudice della Città venne tal vocabolo ad additare l'indipendenza; onde applicandosi ed accomodandosi a' beni venne quindi ad additare, che i beni burgensatici erano indipendenti, e quindi non erano seudali. Io con ciò mi do a credere aver ben spiegata una siffatta etimologia. Passo quindi all'altra parola, cioè

a quella d' allodio.

L'erimologia di una fiffatta parola l'ha dimostrata dottamente Antonio Dominicy nel suo trattato de allodiis, che dovrebbe esser letto da tutti coloro, che prosessano di saper la ragion seudale. Egli scriffe nel libro 1. cap. 1. della prerogativa degliallodi num. 8. così: Allodium enim vel alode idem est vereri--bus Germanis, ac sine subjectione. Obneleidem siquidem eriamdiu apad illos boc exprimit; unde conficta von a lode mutata præpositione, que privativa est, in a ejusdem qualitaris: Leiden enim, ut est in dictionario Levini Hulsi , & Johannis Frisis pati & subire significat, sicut subjectionem: & servitium: inde Leudes dicti Principis divioni subjecti apud Gregorium Turonensem sæpissime Lendesamium vocatur in veteribus formulis } fervitium quod leudes dominio debent : Sic aldiones quasi allodiones dicuntur liberi, qui quodammodo servitute liberati sunt ? Si parla de feudi, e dell'allodio negli usi feudali nel cap. 23 così definendosi l'allodio: Proprietas que a nullo recognoscitur; adeo ut in ea Princeps babeas tantum jus protectionis, & supremæ juristionis. Questa voce allodio contrapposta alla parola feudo diversamente su adoperata presso i Goti, che i Franchi: Imperciocche i Gori li poderi li chiamavano forti, dividendoli in sorti Gotiche, e Romane: Le Goriche notavano i fondiaddeni al fervizio, le Romane poi all'incontro i fondi liberi 🖓 I Franchi il sondo-libero lo chiamavano allode, ed il seudale

3

terra salica, I Goti, ed Indi poi i Longobardi nominavano le forti Romane, cioè quelli fondi che si possedevano liberi, locchè non s'intende, se da me non si premette la seguente riflessione. Era costume de barbari vincitori impadronirsi non solo delle Città, ma anche de'poderi de'privati, parte de'quali l'infeudavano, ed il rimanente lo lasciavano a'possessori per possederlo e tenerlo coll'antico lor dritto libero, e non soggetto al nesso feudale; locchè l'additavano colla parola jure bereditario possideo, che significava il titolo antico. Quindi nelle Leggi de Ripuari nel tit. 56. i beni non feudali così si nominano: alodem boc est bereditatem aviaticam, e nel titolo 17. dello stesso lib. 2. delle Leggi Bajuariorum ciò occorre, e si legge, curru invadere conaris territorium, quod ego juste jure bereditatis donavi, così anche nelle Leggi della Brettagna offia dell' 'Anglosassoni occorre la donazione, che sa Alfredo Re alla Chiesa colle seguenti parole additando le possessioni che donava: Ue aas sub fidelitate Regis jure foveret bereditario, quas pervaserat latrocinio, e nella Legge de' Sassoni lo stesso si addita così: Baptizatis Sanonibus & ingenuitate, & a lode firmitas fided roborata, Presso i Franchi l'allodio notava una roba libera, ed all'incontro la feudale nominavasi terra Salica, e quello che possedeva l'allode chiamavasi Romano: Quindi il lodato Dominicy commentando il titolo 43. e 62. della Legge Salica ci avvertì, che il dritto d'allodio era lo stesso che il dritto Romano: Alode (egli scrisse) fuit res propria vereris possessoris, ut patet en tit. 43. ejusdem logis, ubi Romanus, possessor dicitur, qui rem propriam possidet, quod idem est ac alodem Terra vero Salica fuit portio Salic militi, & Regi assignata, ut asserit Rithaus ad leg. Salicam, & Lindebrogius in Gloss. ad leg. barb. Una siffatta differenza prima di tutti l'avvertì il dotto Carlo Graffelio nel commento al lib, 1. de' Regali di. Francia al cap. 17. colle seguenti parole: Terra Salica dicitur. qua adharet Corona ad differentiam allodialis, qua est substrorum. Avvertisce il lodato Dominicy al cap. 7. de prarogarione allod, che la successione de feudi e degl' allodi era differentissima; Or se i burgensi, ed i seudatari tra loro differiscono assai, non so capire come nelle nostre Costituzioni nel lib. 1. riz. 9. si uniscono insieme, La ragione ce l'addita il lodato-Dominicy, the questi burgensi the si uniscono con i militi non sono tutti burgensi, ma solamente coloro che possedevanto i borghi, o siano le chiusure ne limiti delle Città, li quali erano una specie di Soldati d'inserior milizia che serviva a custodire li limiti delle Città, o col ministero della lor pena, o

pure pagando qualche dazio per lo servizio militare: Eccone le proprie parole: Burgi sunt seuda sine jurisdictione, pendunt-que quotannis certam pecuniam, & Burgenses efficiunt armatorum quoddam genus militibus inserius, ut videre est in Constitut. Siculis lib. 1. tit. 9. Ideoque in veteribus chartis milites & Burgenses semper junguntur. Nomenque tractum a Burgis, seu Castellis, in limine constitutis, qua & clausura dicuntur, quas inbabitubant bujusce conditionis bomines. E da ciò intendo cosa signisichi presso noi il seudo rustico contrapposto al seudo nobile, cioè a dire quello che non avea seco giurisdizione, e che veniva abitato dalli Soldati di una condizione inseriore

agli altri feudatari.

Ma per compimento di tuttociò giova l'additare, perchè il possessi dere e vivere secondo il Dritto Romano additava la libertà. ossia un titolo di possedere i beni in proprietà. I Romani allorchè occupavano gli altrui domini, qualora vedevano effer la gente feroce ed inumana, per poterla cicurare e ridurla all'ofservanza delle Leggi Romane, la riducevano in servitù, giacchè il dritto della guerra ciò apporta; ma perchè la servitù è contraria alla libertà, la quale viene dalla ragione delle genti, perciò introdussero le manumissioni s'affinche con ciò riparassero l'additata ragion delle genti. E siccome ciò praticavano per le persone, altrettanto stimarono di pravicare per il dominio delle ) cose; onde quei beni de' Popoli vinti che unon incorporavano alla Repubblica, e li lasciavano a medesimi dicevasi che loro li lasciavano nell'antico loro stato, per cui significavano il Dritto Romano, cioè quel dritto secondo cui i popoli vinti si governavano, primacche fossera ridotti in servità, dal che su indotta la massima, che nel dubbio qualunque cosa si reputa libera, e non soggetta a verun servizio.

Le suddette cose da me come sopra additate non sono state esposiste e narrate per lo desiderio di comparir dotto nelle oscure and tichità de' mezzi tempi, perchè non ho io unque mai de'miei piccioli talenti nudrito una sissatta ambizione; ma perchè quantunque apparissero estranee dalla controversia, conseriscono però molto al mio assuro. Imperciocche essendo gli ussici di natura ra personalissimi, allorche si concedono per tramandarsi agli e redi; la natura loro viene alterata, e dandosi in allodio, non si possono credere essersi dati in sendo per le ragioni da me additate circa l'etimologia e la prerogativa dell'allodio, la quasile significa la cosa libera ed independente, controposta an sessando il diretto presso il concedente. E quantumque la sud restando il diretto presso il concedente. E quantumque la sud restando il diretto presso il concedente.

detta Prammatica 3. abbia prescritto che negli uffici si succeda come ne' feudi, una tale però ordinanza e dichiarazione è relativa a' casi nella Prammatica medesima espressati, cioè a dire che non si possino gli uffici alienare, ed obbligare senza il Regio Assenso, e che possino alli medesimi succedere quelli stessi, che sono legittimi successori ne' feudi, cioè a dire secondo quelli gradi, per cui a' feudi medelimi si succede: non che però con ciò abbia voluto il Regnante rendere feudale l'ufficio. quandocche lo avea dato in allodio. Tutte le Regalie, ed i feudi in mano del Principe sono meri allodi, onde per aven la ragione di feudo, uopo egli è che nella loro concessione si additi darsi in seudo, altrimenti passeranno al concessionario nel modo stesso che si possedevano dal Principe in allodio. Ciò basta per non sar riputar superstuo ed estranco dalla controversia quel tanto che sopra ho allegato per la prerogativa dell' allodio; onde passo ad altro, cioè a dire a dimostrare, che cosa sia Regalia, e se sia ogni Regalia Feudale, in modo che alla medesima secondo le Leggi Feudali dovesse succedere il solo primogenito.

#### CA.P. II.

Con cui si dimostra non essere la Regalia Feudale, e sopratutta quella, la quala non ha annessa giurisdizione, e che quindi non il solo primogenito succeda agli ufficj.

Ncominçio dall'etimologia che dilucida la cosa di cui si tratta: Sotto nome di Regalia s' intendono tutte quelle cose che vengono possedute dal Re, come sono l'esazioni, li tributi, la giurisdizione, come spiegolla il dotto Du Gange nella parola Regalin. Federigo Barbarossa querelavasi del Pontesice per l'omaggi che egli pretendeva dalli Vescovi, che possedevano cosa: concedutali dal Principe colle parole che seguono: Nolo affe-Hare bonninium Episcoporum Italia dummodo eos non delectat de Regalibus nostris babere aliquid, quod si gratanter audierime a Summo Pontifice, quid tibi & Regt consequenter cos non pigear audire; quid tibi & possessioni? siccome rapporta Rada. vivo de gestis Friderici I. Dicesi dunque Regalia relativamente al Re per rapporto di tutte quelle cose che sono dal medesimo possedute, dal che s'intende il tirolo del Cod. Teodosiano de Grege Dominico, cioè per quel grege, che dall'Imperatore, ossia dal Re detto per antonomasia Signore si possedeva; onde il Sistino de Regalib. nel lib. u. cap. 1. così scrisse: ScienSciendum est appellationem Regalium a voce Regis descendere', ideoque Gunsberus lib. 8. ea regia jura nuncupat. Nec mirum Regalia posius, quam Imperialia, vel Imperatoria nominari. Nam licet nonnunquam in libris Feudorum Imperatoris nomen usurpetur, & idem Princeps esiam dicatur'. Tamen sæpe eæ appellationes quæ Regibus competunt, Imperatoribus etiam tribuuntur.

Ma per venire da più vicino al mio affunto, si sa che impadronitisi i Normanni del nostro Regno, ne secero tra loro un partaggio in tante dinastie, cioè a dire, che non da' vassalli, e seudatari, ma da' Sovrani, e da' Re si possedessero le Città, ed i territori divisi; quindi si chiamavano Regoli, imponevano i vettigali, creavano i Magistrati, cose che si nominavano Regalie. Durò una sissatta pratica sino a tanto che Ruggieri non introdusse la Monarchia, per cui surono detti Dinasti sottoposti al Monarca, e su fatta e promulgata la Costituzione Scire volumus, e l'altra ea que ad decus, colle quali su vietata da distrazione, de' seudi, e quella delle Regalie senza il Regio Assenso.

Spiegata la etimologia della Regalia, è convenevole che ne additi io la definizione, la quale è la seguente, secondo quel che scrisse il lodato Sistino nel luogo citato al num. 14. Regalia esse jura ei qui Superiorem non recognoscit, vel cui concessione, aut præscriptione consuetudineque quæsita sunt, competentia ad salutem & decus Reipublicæ tuendum; locchè per potersi ben

intendere ha bisogno di spiega.

Allorchè dismessa l'Aristocrazia, pensossi d'introdurre la Monarchia, come la miglior forma de' due governi, l'uno Democratico, e l'altro Aristocratico, pensossi de' mezzi opportuni, con cui si potesse il Monarca sostenere; e formare il suo Erario pel suo decoroso mantenimento, e per la forza armata per la difesa de' sudditi. Si pensò quindi di formar detto Erario col minor incomodo ed interesse de' sudditi; onde su giudicato convenevole, che tutte quelle cose le quali erano rimaste in. comunità, e restando nella comunità medesima, poco giovasses ro all'utile pubblico, queste istesse formassero l'Erario del Principe: Quindi li monti, le selve, la piscaggione, la caccia surono addette alla formazione dell' Erario, come pure i metalli, i tesori, le saline a detto fine surono date al Principe, e tutte queste ed altre cose simili nominate suron Regali, e Regalie; si soggiunge nella definizione ad salutem & decus Reipublicæ tuendum, perchè li medesimi hanno l'oggetto del decoro, e della salvezza della Repubblica, cose che verificar non si possono senza la forza armata presso il Principe, la quale senza i dovuti sussidi, non può aversi. Premesso ciò vengo da più vicino al mio assunto.

Si è controvertito, e si controverte tuttavia, se l'anzidette Regalie siano feudali o no, e se siano feudali quelle Regalie soltanto, che hanno seco annessa la giurisdizione: Quindi il lodato Sistino così scrisse nel luogo citato: Atque bac quidem cum ita se babeant, perspicuum inde fit ea que simpliciter Regalia dicuntur, nomen suum ab eodem babere, a quo & Regalia feuda appellationem sortiuntur; e poco dopo al num.7. del lib. 1. soggiunge: In feudis Regalibus tamen id amplius est. quod in iis eriam Regalis dignitas specterur, & Regalia feuda esse non censeantur, nec appellari possunt, nisi & regalem dis gnitatem annexam babeant; etsi vero Franciscus Hotomannus in suo comm. de feudis cap. 6. affirmet passim ea que jura Regalia sunt præcise dici pro Regalia seuda, tamen tantum abest, ut id verum sit, ut in locis ex feudalibus libris ab eo citatis nulla omnino Regalium simpliciter fiat mentio, nec ullus alius locus, qui pracise Regalium meminerit, in toto jure Feudorum reperiatur . . . . Fit quidem Regalium mentio in Friderici I. Constit. de Pace Constantia, sed ea constitutio est separata a jure feudali. O post libros Feudales posita, nec etiam ibi innuitur Regalia pro Feudis Regalibus effe accipienda, Riflette il lodato Autore sull'epigrafe del tit. 14. del lib. 1. dell'usi Feudali, cioè de Feudo Marchia vel Ducatus, vel Comitatus : È noto che il Ducato, il Marchesato, ed il Comitato non erano feudi, ma soltanto ufficj, e fratanto loro si da il titolo di feudo, perchè a differenza delle altre Regalie avendo l'esercizio della giurisdizione, si nominavano seudi; dacchè il lodato Autore ne desume, che per essere la Regalia seudo, uopo sta che l'abbia annessa a qualche dignità, ossia alla giurisdizione; dalle quali cose il lodato Autore ne rileva, che quantunque ne'seudi succeda il solo primogenito, nelle Regalie però che non sono feudi, succedono ugualmente tutti gli altri figli. Così egli scrisse nel cir. lib. 1. al cap. 3. num. 26. In Regalibus juribus vero id non reperitur jure feudali cautum, vel a DD.traditum; Neque obstat, quod jura sint individua, & sic Regalia pro individuis baberi debeant, atque ea qua individua sunt, in solidum beredibus debeantur: Ideoque in specie etiam de jurisdi-Stione juri consonum sit, quod per se sit individua, & ad plures successores in solidum transeat, ut ait Afflict. in cap. 1. num. 23. versic. item est indivisibilis . . . . Nam en eo quod aliquid dividi non possit, non recte infertur, quod primogenitus

solus in tali re individua succedat, cum ea pro indiviso a pluribus recte passideatur. Ma perchè mi si potrebbe replicare, che l'autorità del citato Autore, o di altri Feudisti non faccia al caso della nostra contesa, trattando i medesimi della ragion seudale secondo il dritto comune, non però secondo il nostro dritto padrio, e municipale, perciò io allego l'autorità de' nostri, e sopratutto del dotto Feudista Montano. Egli nel suo trattato de Regalibus esamina a lungo una siffatta controversia, sostenendo, che la Regalia precisa ed assoluta non sia di qualità feudale, a qual oggetto ne trascrivo le parole : Patet igitur, Regalia simpliciter a Rege concessa non teneri sub natura feudi. nisi specifice dictum sit in feudum, vel per aquipollentia verba, ad fidelitatem, vel sub feudali servitio. Corroboro quia penes Regem nibil est Feudale, etiamsi antequam repervenisset in Regem, fuisset Feudum, docui in l. Imper. num. 109. de probib. feud. alien. Ergo simpliciter concedendo, transit res in concessionarium eo modo prout penes Regem erat : sed penes Regem non erat sub natura feudali, sed in pleno dominio: ergo sic transit. Amplia conclusionem, etiamsi in concessione dicatur investimus, cum tale verbum ex fe non constituat feudum, nist addatur per beneficium . . . . . Et ita decisum in Regia Camera Summariæ, etiam si dicatur, quod scribatur in Quinternionibus, refert Iacob. de Gello. Mont. de Regal. quast. 6. sub num. 36., ed altrove avvalorando tal dottrina il sullodato Autore soggiunge, che per regolarsi gli ufficj, e le regalie del pari che i feudi, bisogna che si comunichi tal natura dal Principe; Nam aut natura feudorum est communicata Regalibus a Principe; vel lege, O tunc in omnibus judicanda sunt junta leges. O naturas feudales; aut vero non constat de hac communicatione natura feudalis; & tune in nullo judicanda sunt a legibus feudalibus Regalia simpliciter concessa: cum jure feudi non censeri, nisi specifice dictum sit in feudum, supra abunde probaverimus. Ex au-Storitate DD. fieri non debet communicatio bæc naturæ unius contractus ad alium, quia bæc est potestas legis, vel babentis porestatem legis condendæ. Idem sub num. 38.

Se l'autorità di questo gran Feudista ha luogo per tutte le Regalie, maggiormente nel caso della nostra controversia. Imperciocchè gli ufficj in contesa, sono le Mastrodattie di Salerno, e di Matera, le quali non hanno veruna dignità, ma
soltanto un ministero relativo alla percezion de frutti, ed emolumenti, che dalli medesimi ufficj provengono: Sicchè pare
inconveniente il dirsi tale ufficio propriamente Regalia, compreso nella suddetta Prammatica III., quandocche è un nudo mi-

6 ni

nistero relativo alla fatica, per cui si percepiscono gli emolumenti; e per la medesima ragione in verun modo reputar non fi può nemmeno feudo, a motivo che il feudo deve avere una certa rendita determinata, e non una rendita eventuale, come è l'indole e la natura del detto ufficio; ed io stimo convenevole un sì mio raziocinio convalidarlo coll'autorità individuale del Iodaro Montano colle parole seguenti: Officia Regalia dupliciter distinguuntur, scilicet ut alia sint jurisdictionis, & alia ministerii : e seguitando a ragionare il suddetto Autore, ci avvertisce, che non si può dar seudo senza la certa rendita colle parole seguenti : Administrationem Regalium posse conferri simpliciter, vel in feudum, si redditus sunt certi, valet in vim O naturam feudi; ubi vero sunt incerti, non valet in vim & naturam feudi ad l. Imper. in S. præterea Ducatus num. 24. @ 25. Lo stesso si addita nella dec. 72. di Rovito per la famiggerata causa di Bernaudo num.23. & 24. colle parole seguenti: His addebant, quod officium Actuariatus non est de infixis ossibus Principis, ut est cudere monetam, indicere bellum, leges condere. O alia expressa in cap. que sint Regalia. Nec de minoribus in eod. cap. enunciatis, en quo nullam babeat jurisdi-Stionem, sed nudum ministerium scribendi tantum continet, adea quod Actuarius, sive Actorum Magister non comprehenditur appellatione Officialium, de quorum delictis sola M. C. cognoscit. ut disputat Prases de Franchis, qui dec. 407. num. 5. affert illam rationem, quia scilicet Ritus debet inselligi de Officialibus proprie sumptis, jurisdictionem babentibus, & non de Officialibus largo modo sumpris; soggiunge il lodato Autore quest' altre parole relative all'assunto di non potersi riputare tali ussicj feudi; perche quoad qualitatem Feudalem videbatur, quod illa omnino non possit applicari in bis officiis, que non babent redditum certum, sed prorsus incertum, nempe en gagiis, O emolumentis quotidianis omnino incertis.

Si confermano le cose predette colla decisione di Revertera 469. donde si raccoglie che per l'ussici conceduti in allodium pro se, & beredibus in perpetuum dovessero pagar la colletta, come beni allodiali che sono, eccone le parole. At bis nibil obstantibus, discusso articulo in Regia Camera, pro Universitate judicatum entitit, eo principaliter per Dominos Judicantes considerato; nimirum quod ubi officium alicui pro se & beredibus in perpetuum cum potessate substituendi suerit concessum, prout in casu de quo agelatur, in quo dicti de Mastrillo officium pradictum (Magistri Astorum) pro pretio annuorum ducatorum 300. locabant, dubium non erat, introitus illos annuos suisse Burgensaticos, &

successive collectarum impositioni obnonios; ed in seguito sogiunge, nec obstare dictum suit prescriptionem que adversus Civitatem allegabatur. E quantunque: il lodato Autore avesse scritto molto tempo prima della Grazia, ad ogni modo il de Marinis nella sua migliorazione conferma lo stesso colle parole seguenti num. I. Decisionem bic habemus individualem, ut concesso alicui officio pro se, beredibus, & successoribus in perpetuum, dum non suit dictum in seudum quod proinde presumitur satta concessio in Burgensaticum, teneri Concessionarium, ejusq. beredes, & successores solvere collectam pro eo quod officium illud annis singulis est in reddiru.

Se dunque detti uffici ancorchè siano di Regalia, e non di puro ministero non si reputano seudali, quantunque per la loro indivisibilità l'ufficio venga intestato al primogenito, alli di lui però emolumenti succedono egualmente tutti li sigli, siccome scrisse il dotto Montano nel suo commento della l. Imper. S. præterea Ducatus num. 39. così: Unus igitur exercebit officium, emolumenta autem officii dividentur inter beredes argum. leg. si ususfructus s. sed O si plures sf. de usufr. ubi cautio præstanda pro usufructu, quia individua est, singulis præstatur; locchè il lodato Autore con più precisione additollo nel summario così: Officiorum emolumenta dividuntur inter beredes, licet officium exerceri debeat per unum.

Promesse le suddette autorità e dottrine, come per cose antecedenti al mio assunto, ne nasce e deriva la conseguenza, che
negli ussicj molto bene sar si possono i sedecommessi dividui,
secondo però i gradi prescritti nella detta Prammatica per la
successione Feudale. Imperciocchè se gli ussicj non sono seudi, a
cui succede il solo primogenito, ma sono allodi, quando non
siano conceduti a ragion di seudo, a cui ugualmente tutti li
sigli succedono relativamente agli emolumenti, si può molto
bene sare il sedecommesso dividuo, senzacchè vi sia bisogno di
ricorrere alle grazie contenute nella Prammatica 33. e 34. de
feudis: ma qui bisogna molte cose premettere per dilucidare,
e rischiarare la materia.

Si sa che i feudi altri sono di dritto Longobardo, ai quali succedono egualmente tutti li figli en passo so providentia; altri poi sono per l'opposto di dritto de Franchi, nelli quali succede il solo primogenito, ma colla qualità ereditaria. Nell'indurre tale qualità ereditaria i Normanni, alterarono l'antica e vetusta natura de feudi secondo le leggi Longobarde: imperciocche il valore, ossia prezzo del seudo lo dichiararono allodiale, la-

1.50

lasciando la di lui proprietà, ossia corpo feudale secondo avea. no stabilito i Longobardi. Quindi n'è venuta la massima, che il feudatario possa gravare il legittimo successore sino all'intiero valor del feudo, perchè essendo Burgensatico, può molto bene del medesimo disporre, non però del corpo del feudo, il quale sempre rimane intatto ed illeso a pro del legittimo successore: Ma per qual cagione abbiano ciò fatto i Normanni è cosa degna d'investigarlo. Prima di Ugon Capeto che visse verso il secolo decimo i seudi non erano ereditari, e come tali il feudatario non poteva del lor valore disporre, nè il successore era tenuto a' debiti e pesi del defunto predecessore. Ugon Capeto per acquistarsi la benevolenza de' Vassalli seudatari nel suo vacillante Impero che su da tante e tante rivoluzioni scommosso ed innovato, per acquistarsi ( io dico ) la benevolenza de' feudatari, innovò la natura ed indole de' feudi, facendoli ereditari misti, affinche i medesimi del lor valore ne potessero a lor piacere disporre, ed il successore fosse tenuto a' loro debiti, perchè non potea succedere secondo la nuova legge colla qualità ereditaria. L'istoria di tal prezioso monumento vien rapportata dal dotto Feudista Cragio nel suo trattato de feudis. Allorche dunque il feudatario vuol gravare l'intero valor del feudo se sia collaterale, o se sia ascendente nelle due terze parti ( giacchè la terza parte deve lasciarla per legittima alla figlia colla quale rimane alla medesima il feudo ), non ha bisogno ricorrere alle grazie contenute nella Prammatica 33. e 34. de feudis, perchè una sissatra facoltà ad esso lui spetta de jure communi.

Deve bensì ricorrere alla grazia, quando volesse disponere del corpo del feudo, togliendolo all'immediato successore, se sosse semina per quel mascolo agnato, che succederebbe al feudo, se non fosse detto agnato preceduto dalla femina, che è quella grazia che han conceduto i Regnanti a favore degli agnati, e delle loro famiglie; nelle quali anche sta disposto, che per la conservazione della famiglia si possono fare fedecommessi, e sostituzioni, non oltrepassandosi però un sol grado, ed i termini della permessa successione. Ma un tal sedecommesso non possono farlo per tutti li figli nel corpo del feudo, ma bensì per il solo primogenito, giacche questo è quello, che succede solamente al feudo per l'additata ragion de' Franchi; onde applicando queste cose a' meriti della nostra contesa, se le Regalie si riputassero lo stesso che i seudi, il sedecommesso dovrebbe essere individuo primogeniale, ma quando per l'opposto tali non si giudicano, e tutti li figli ugualmente succedono all'ufficio, non si può incontrar dubbio circa i fedecommessi dividui, che si fanno sull'ossici.

#### C A P. III.

Con cui si dimostra, che negli uffici si possa fare fedecommesso dividuo.

Uesto assunto molto bene potrebbe dimostrarsi dalle cose poc'anzi allegate. Imperciocchè se la Regalia è di natura allodiale, e se come tale alla medesima succedono tutt'i sigli ugualmente, rimane indubitato, che far si possa un sedecommesso dividuo, non solamente, replico a dire, circa l' emolumenti dell'ufficio, ma nell'ufficio medesimo, essendo la sua natura allodiale, per cui tutt'i figli debbono succedere. Per potere il primogenito succedere, vi su uopo di una nuova legge, che fu quella de' Franchi prescritta da Carlo II. d' Angiò nel Capitolo Considerantes, la quale letteralmente parla della succellione circa i feudi, ordinando, che il dritto di primogenitura non solo avesse luogo nella linea discensiva, ma anche nella linea collaterale: Se dunque per preserirsi il primogenito ne' feudi vi volle una legge espressa, come può avvenire, che circa l'ufficj, li quali si controverte tra DD., se abbiano o no insita la natura feudale, si possa preferire il primogenito, quandocche per legge feudale gli ufficj non sono feudi. Ma ancor che fussero tali, può molto bene farsi il sedecommesso relativo a'loro emolumenti.

Il Presidente de Marinis nella sua risoluzione 119. del lib. 1. efamina su d'una controversia accaduta, se il seudatario possa gravare il primogenito successore perpetuamente su i frutti del feudo a favore del secondogenito od altri, e adopera la seguente distinzione; o il gravame è imposto alla persona, e molto bene ciò può praticare senza assenso, o per l'opposto si dasse dritto al legatario o fedecommessario reale sopra il corpo dello stesso seudo, ed in tal rincontro il gravame non valerebbe, non potendosi mettere nel feudo un obbligo reale afficiente il feudo medesimo senza il Regio Assenso. Con una sissatta dottrina conchiudo, che molto bene si può fare il fedecommesso dividuo sopra l'ufficio, ancorche sosse seudo, relativo perà alla percezione de frutti, e degli emolumenti dallo stesso ufficio provenienti, locche maggiormente si dilucida, ad oggetto che ne'seudi secondo il dritto de' Franchi si succede colla qualità ereditaria; onde il successore è tenuto ad aver rato il fatto del defunto

fonto nelli termini della notissima legge Cum a matre C. de rei vindie, ficcome ragiona e dimostra il lodato de Marinis nel luogo citato. Ma per trattar la materia più da vicino, che nelli uffici si possa fare sedecommesso, purchè sia ne'termini della legittima succession seudale, l'ebbe per certo ed indubitato il nostro Pratico Maradei nel commento alla Pramm. 3. de officiis Oc. colle parole che seguono, ed io trascrivo dal num.10. al 12. Praterea ( egli scrisse ) observandum erit, gratiam banc habere locum in officies, in quibus porerir foudararius vocare pronimiorem agnatum enclusa fæmina immediate successura, semper quod officium reperitur concessum ad modum feudi pro beredibus ex corpore, ut junctis aulis S. C. decisum refert Dominus Lanarius in addit. ad Patrem in cap. 1. de success. feud. num. 3. Nec bæc opinio videtur bodie posse in dubium revocari ex litte. ris S. C. M. 20. Augusti 1664. de quibus in Pragm. 3. sub titulo de offic. Oc.

Confermò l'autore l'anzidetta opinione nelle sue osservazioni all' ofserv. 20. colle parole seguenti: en DD. qui de bac gratia loeuti sunt, nullus quem viderim arriculum bunc degustavit, solus Lanarius scribendo ante banc gratiam, que prodist de anno 1655: affirmavit in officies expresse concesses in allodium vel simpliciter absque ulla expressione in feudum, ut patet ex suis addit. ad parruum cap. I. de success. feud. a num. 37. cum sequenti ubi scripsit pro validitate sideicommissi instituti super officio Magistri Actorum Provinciarum utriusque Calabriæ concesso pro beredibus, & successoribus in perpetuum illorum de Bernaudo, &: concludit, quod semper quod concessiones leguntur cum bac claufula pro beredibus, & fuece soribus, vel pro beredibus en corpore, potest sieri substitutio, & sideicommissum in officiis, qua non sunt de Regalibus; nec babent adnexam jurisdictionem, quemadmodum ipse Lanarius considerat officium Magistri Actorum.,. Credentiaria, gabella bajulationem, & custodes carceratorum, & aliorum similium officiorum, in quibus cadit solum ena-Elio proventuum, vel emolumentorum dependentium en dictis efficiis. Ratio igitur dubitandi esse videtur in Regalibus officiis, quæ non regulantur a legibus feudalibus, & proinde non videntur comprehensa sub grutia, qua loquitur de feutis.

L'Avvocato Fiscale de Filippis nelle sue Dissertazioni siscali, disfertazione 39. in sin. num. 27. sostenne lo stesso così scrivendo: Et mehercule ab his argumentorum generihus se se cohibere debehat Dom. Lanarius pater, dum ipse nostra conclusionis veritatem agnoscens, seuda, & officia inter se se aquipatata jam sassus est... Celeberrimam ad rem duahus S.C. Aulis

Digitized by Google

encussam attulit desinitionem Regiam, scilicet Pragmaticam santionem 33. de seudis, que seudatario sacultatem tribuit sœmino, que sibi immediate succederet, postbabita, pronimiorem agnatum in successionis tamen gradum comprebensum evocandi in bis etiam officiis ad beredes en corpore seudorum instar protractis, partes nunc sibi inconcusse vindicare, in causa D. Francisci Protonobilissimi cum D. Vincentio de Montibus. En quibus sane niter non modo officia prout seuda constitutionum aliisque specialibus Regni juribus regulari.

Vieppiù si confermano le cose sopra allegate coll'autorità del S. C. con due sue decisioni dopo la suddetta Prammatica 3. de officiis l'una presso il lodato Lanario nel luogo di sopra citato in cui rapportando il fatto del fedecommesso istituito sull'officio, dice, che i nipoti del fedecommittente domandavano l'immissione sul medesimo: referente dostissimo, & integerrimo Conste liario Sanfelice in Banca de Martino, fuis ordinatum conservari in possessionem montem institutum Ill. Marchionis Acajæ in ejus testamento cujusdam gabellæ bajulationis Civitatis Capuæ, rempore quo nepores en filia prærendebant immissionem, stante : concessione pradicta gabella pro se & beredibus en corpone, e poi finalmente conchiude, & sic en bis videtur satis probata mea opinio, quod in officiis non babentibus jurisdictionem, & transitoriis ed beredes, posse sieni sideicommissum: Dacche rilevasi dal satto della causa, che negli usfici sar si possa un sedecommesso anche individuo, atteso i chiamati al sedecommesso suddetto surono i nipoti di esso testatore sedecommittente.

La feconda decisione è quella che si legge presso Capecelarro nel lib. 1. dec. 26. con cui ebbe per vero il S. C. junitis aulis, che gli emolumenti dell'ussicio si possono alienare e distrarre perpetuamente senza assenso. Si opponeva, che la divisione di detti emolumenti era satta e stipolata fra due persone, la quale induceva una divisione del medesimo ussicio: Sed quamvis non sossicium quod non potest esse in duorum, sed esset rez allodialis, 6 bereditaria, 6 qua possit esse in duorum dominio.

Tutto ciò che finora si è dimostrato stimo sufficiente per la pruova dell'assunto proposto, cioè che gli ussici non siano seudi, e che su di essi si possa molto bene sormare l'istituzione de' sedecommessi dividui, in sorza di cui possano molto bene più persone essere a parte di godere degli emolumenti, che dagli ossici medesimi si ritraggono. Onde sembra non esservi luogo di dubitare nel caso in contesa della validità del sedecommesso istituito dal Duca D. Giuseppe Giovane.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

### 校(81)政

### C A P. IV.

Con cui si dimostra che il fedecommesso ordinato da D. Giuseppe Giovine a henesicio di D. Carlo, e D. Antonino Giovine, e loro discendenti in perpetuum sia esistente, non ostante che D. Antonio Bisogni susse morto senza sigli mascoli, ma con due siglie si mine l'una maritata con Sodaro, e l'altra con Amico.

Telle nullità dedotte nel S. R. C. contro l'esistenza del sedecommesso suddetto, e propriamente nella terza si assume questo argomento per dimostrare l'assunto nel modo seguente, cioè che il testatore D. Giuseppe Giovine abbia preveduti tre casi, il primo cioè dell'esistenza de'sigli maschi di
D. Carlo, e D. Antonino Giovine fratelli, ed eredi di esso
testatore, ed allora appose la chiamata a favore de' predetti sigli mascoli, e di loro sigli mascoli in perpesuum preserendoli
sempre alle semmine.

Il fecondo caso poi da esso medesimo testatore preveduto su quello dell'estinzione della linea maschile ne' discendenti di D.Carlo, e D. Antonino colla dichiarazione di preserirsi sempre la linea più prossima per rapporto al maschio ultimo moriente, comandandoli espressamente di dover assumere il cognome, e le armi di Casa Giovine, soggiungendo e casì anche li diloro ma-

schi discendenti in perpetuum.

75

Il terzo caso poi che ebbe in mira il testatore, su quello dell' inesistenza de'sigli mascoli e semmine de' suoi eredi istituiti D. Carlo, e D.Antonino, ed in tal caso contemplò i sigli maschi delle siglie semmine di Casa Giovine, ingiungendoli ancora il peso di assumere il cognome, e le armi della stessa Casa Giovine.

D. Carlo uno degli eredi istituiti trapassò senza aver lasciati sigli superstiti. Il solo D. Antonino su quello che procreò prole maschile e seminile, abbenchè in seguito la di lui linea mascolina si sosse estinta. Si ritrovò superstite il solo D. Antonio Bisogni siglio maschio nato da D. Giuseppa Giovine siglia semmina del sopradetto D. Antonino. Morì in seguito il suddetto D. Antonio Bisogni senza che neppure avesse lasciata prole maschile, ma soltanto le due siglie semmine, una cioè D. Anna Bisogni Giovine maritata con D. Domenico Sodaro, e l'altra D. Antonia Bisogni allogata in matrimonio con D. Nunzio d'Amico. Da sissatta disposizione giudica l'Avversario potersi desumere; che essendosi nel secondo caso della sosti-

tuzione chiamati i maschi della siglia semmina più prossima all'
ultimo moriente, senza essersi fatta menzione delle semmine, come egli crede, sia perciò spirato, ed essinto il sedecommesso sud-)
detto nella persona di derto D. Antonio Bisogni per essere in
lui mancati i discendenti mascoli dal sedecommittente contemplati, e conseguentemente darsi luogo alla libera disposizione
fatta da detto D. Antonio Bisogni Giovine. Io non trascrivo
le proprie parole del testamento, giacche nel sine di quest' allegazione l'ho per intero dato alle stampe.

Premesso tuttocciò, il mio assunto si è di dimostrare, che il sede commesso come sopra additato sussista, non ostante che il sudz detro D. Antonio fusse morto senza sigli mascoli, giacche dalla lettera del fedecommesso si ravvisa essere stato fatto il fedecommesso duraturo sino a tutti discendenti degli eredi gravati mascoli, e semine, e che poi nella totale loro estinzione si fiano chiamati i mascoli di altre femmine di Casa Giovine, vale a dire, che il fedecommettente abbia voluto invitare a tal successione prima la famiglia effettiva degli eredi gravati, ed in mancanza della medefima la lor famiglia contentiva colle patole che seguono: Ed in caso che li detti Carlo, ed Antonino Giovane non facessero figli di nessuna sorte, nè mascoli, nè semmine, allora vuole, che succedano similmente li figli mascoli, e le figlie femine di Casa Giovine, con che li figli maschi delle figlie femmine debbono assumere il cognome, ed armi di Casa Giovine, e così debbasi offervare ogni e qualvolta si desse il caso suddetto.

E' massima ricevuta tra i Prammatici, e nell' uso prattico anche nel Foro, che la prima disposizione del testatore regoli tutte l'altre susseguenti chiamate, e disposizioni subalterne, giacchè ella da la norma, ed intelligenza a tutte le altre, come esprimente la cagion finale del disponente, a cui tutte l'altre seguenti si riportano. Il sedecommittente volle, che le additate due Segreterie si conservassero perpetuamente nella discendenza degli eredi gravati colle parole che seguono : E perchè la sua întenzione è, che queste due Segreterie restino perpetuamente nelli suoi discendenti in infinitum. Questa su la cagion finale, per cui il testatore s' indusse a fare il sedecommesso predetto, questa su la di lui espressa, e letterale volontà relativa alla conservazione del medesimo ne' suoi discendenti in perperuum, ed infinirum: Dunque sarà esistente tal sedecommesso, sempregquando vi hano discendenti dalli suddetti eredi gravati. I figli di Sodaro, ed i figli d'Amico sono discendenti dagli eredi gravazi, perchè discendenti da Giuseppa Giovane loro ava ammo-

25

gliata col fu D. Antonio Bisogni; dunque in loro deve considerarsi il sedecommesso sussistente, e non estinto.

Nè vale il dire, che D. Antonio non abbia lasciato mascoli, giacchè morì con due figlie semmine superstiti; imperciocchè se egli non ha lasciato mascoli, che surono le persone contemplate, avendo lasciato soltanto due figlie semmine, essendo le medesime come sono discendenti della samiglia essettiva degli eredi gravati debbono riputarsi invitate alla successione del sedecommesso suddetto, giacchè essendo questo un caso omesso, se pur tal sia, si supplisce nella mancanza della qualità maschile dalla qualità di essere discendenti prescritta dal testatore in perpetuum, ed infinitum. Ma io sono a dimostrare, di non essere questo caso omesso, ma di essere chiamate le figlie semmine in mancanza de mascoli, eccone la dimostrazione riportando l'assare alla principale disposizione satta, che regola tutte le seguenti.

Egli il suddetto testatore dopo avere divietato à suoi eredi istituiti di non poter giammai nè vendere, ed alienare le due Segreterie, vuole, che dopo la morte de' detti D. Carlo, e D. Antonino suoi fratelli, ed eredi istituiti succedessero in quelle i figli maschi che eran per nascere da medesimi suoi eredi, e dopo la morte di essi i loro sigli maschi in perpetuum preserendoli sempre alle semine, ed in caso si estinguesse la linea de discendenti maschi delli detti D. Carlo, e D. Antonino Giovane suoi fratelli, e loro sigli discendenti in perpetuum; in tal caso volle, che succedessero i figli mascoli delle figlie femmine

de' detti suoi fratelli.

Si ravvisa letteralmente dall'anzidetta disposizione, che il sedecommettente abbia voluto invitare la discendenza di detti eredi gravati tanto mascoli, che semmine, imperciocchè sarebbe stata inutile, e superflua l'ordinata prelazione de' maschi alle semine, quante volte queste si fussero volute escludere perpetuamente, e totalmente. Adunque ha inteso chiamare ed i discendenti mascoli, e le discendenti semmine colla prelazione bensì degli uni alle altre, locchè vieppiù si desume dalla parte condizionale di detta disposizione, che dilucida la dispositiva colle parole seguentino: Ed in caso si estinguesse la linea de' discendenti mascoli de' detti Carlo, ed Antonino Giovane suoi fratelli, e loro figli discendenti in perpetuum in tal caso Gc. La parola linea comprende tutta la discendenza tanto di mascoli, quanto di femine, nè ha peso veruno in contrario l'aver detto, ed espressato il sedecommittente linea de' mascoli degli eredi istituiti, quasicche detta parola andasse a formare una qualità mascolina, imperciocchè per riputarsi tale sosse spirato nella persona di detta D. Antonio per le circostanze, che il Contradittore ha additate. Che se poi per l'opposto si reputa anche sussistente, e di essersi dato luogo alla terza chiamata della samiglia contentiva di detti eredi, e di detto sedecommettente, qual mostruosità questa sarebbe, che esistente la famiglia essentiva del sedecommettente, cioè degli eredi gravati, si debba riputare questa esclusa, e preserita la samiglia contentiva, quandocchè non meno l'una, che l'altra può verisscare ed adempiere il precetto del restatore dell'agnazione sittizia, giacchè vi sono già i mascoli discendenti da semmina discendente dagli eredi gravati, maggiormente perchè detti mascoli abili per conservare l'agnazione suddetta artissciale sono della discendenza degli eredi gravati, ed all'incontro quelli della terza, chiamata sono estranei.

Da tal disposizione relativa all'ultima chiamata molte rissessioni sorgono, e fono le seguenti. Primieramente il testatore: avendo nella ssua 🗵 principale dispositiva chiamati tutti li discendenti di Casa Giovane; vale a dire di aver voluto ordinare un fedecommesso progressivo per tutta la discendenza di detti suoi coeredi, essendosi poè nel progresso servito della parola figli, che addita un sedecommesso temporale, egli sotto detto nome di figli ha voluto cerramente intendere lo stesso, che discendenti. Posto ciò per inrendersi il sedecommesso spiraro nella seconda chiamata, uoposarebbe, che estinta si fusse la totale discendenza suddetta, in modocchè il fu D. Antonio Bisogni non avesse lasciaro ne mas, schi, nè semmine da se superstiri, secondo le additate parole, che replico: Ed in caso che li detti Carlo ed Antonine Giovane non facessero figli di nessuna sorte nè maseodi., nè sevune, ale lora vuole, che succedano similmente li figli maschi delle figlie di Casa Giovane. Adunque per potersi dar luogo o alla libertà de'beni nella persona di detto su D. Antonio Bisogni , oppure alla terza chiamata, era necessaria la totale estinzione de'sigli, cioè de'discendenti tanto mascoli, quanto semine delli suddetti eredi gravati, cosa che non si è verificata; atteso esistono il Sodaro, e l'Amico discendenti da Giuseppa Giovane figlia immediata di D. Antonino Giovane primo istituito, ed ava delli; suddetti Sodaro, ed Amico, e bisavola desigli della medesima. Dippiù fi può ancora trarre una forte pruova della chiamata delle: femmine dall'avere il Testatore dichiarato, e prescritto nelpreliminare della sua dispozione quelle nimarchevoli parole: e: perche è sua intenzione che le stesse due Segretorie rastino nella suoi discendenti in perporuum, ed infinitum, dall che si rileva, che l'idea del Testatore era di far durare il fedecommeffo

messo in tutta la sua discendenza in cui vanno compresi i maschi, e le femmine. Onde siccome questa era la sua cagion finale, a cui avea indrizzate le mire, questa deve aver luogo in tutte le sue sustituzioni susseguenti; e ciò nasce dalla massima, che quel che si enuncia ne' preliminari delle disposizioni, s'intende espresso in tutta l'estesa della disposizione medesima. Ciò si rileva dalla L. Titia 34. ff. de V. S. S. idem . Idem respondit plerumque ea que prefationibus convenisse concipiunsur, etiam in stipulationibus repetita creduntur, sic tamen ut non en ea stipulatione inutilis efficiatur stipulatio. Il senso di questa Legge è che ciò che si conviene negli atti preliminari, s'intende espresso in tutto il contratto. Quindi se ciò ha luogo ne' contratti, moltoppiù dee verificarsi nelle ultime volontà, che ricevono un interpretazione più larga, ed estesa. L. 19. ff. de R. J.

La seconda rissessione si è, che facendosi, come si suppone, seguito il caso della caducità di detto sedecommesso nella persona dell' additato D. Antonio Bisogni Giovane, restarebbe inutile, ed inoperativa la terza chiamata, senzache mai s'avesse potuto verificare, quando il fedecommesso sosse spirato nella persona di D. Antonio per le circostanze, che il Contradittore ha additate. Che se poi per l'opposto si reputa anche sussistente, e di effersi dato luogo alla terza chiamata della famiglia contentiva di detti eredi, e di detto fedecommettente, qual mostruosità questa sarebbe, che esistente la famiglia effertiva del fedecommettente, cioè delli eredi gravati, si debba riputare questa esclusa, e preserita la samiglia contentiva, quandocchè non meno l'una, che l'altra può verificare ed adempiere il precetto del testatore dell'agnazione fittizia, giacche vi sono già i maschi discendenti da semmina discendente dagli eredi gravati; maggiormente perchè detti mascoli abili per conservare l'agnazione fuddetta artificiale sono degli eredi gravati, ed all'incontro quelli, della terza chiamata sono estranei.

Tantoppiù ciò si rende palese, che non sia la sostituzione svanita ed estinta dal considerarsi quelle parole, che si osservano nel testamento: e così debbasi ofscrvare ogni e qualvolta si dasse il caso sudderro, cioè che i chiamati non avessero nè figli maschi, nè figlie semine, giacchè allora il testatore prescrisse, che fossero succeduti i figli maschi delle figlie semine di Casa Giovane. Da ciò si ravvisa, che il testatore abbia voluto la mancanza de figli mascoli, e delle femmine di Casa Giovane, acciocchè si fosse dato luogo alla terza chiamata, oppure alla libertà de beni fedecommessati, locche non si è verisicato nella

Digitized by Google

persona di D. Antonio, per aver egli sasciato le suddette figlià femine, di cui esistono di già i mascoli. Tal verità viene magu giormente avvalorata da una riflessione, che nasce dal contesto medesimo del testamento suddetto, giacchè colle cennate paro. le, e così debbasi osservare ogni e qualvolta si dasse il caso sudderto si scorge, che la mira del testatore si su, che quel tanto egli avea stabilito e prescritto relativamente a D. Carlo, e D. Antonino Giovane suoi primi eredi istituiti, si sosse and cora del pari offervato nell'ulterior discendenza de'suddetti suoi eredi, cioè che non avendo figli di nessuna sorte, nè maschi; nè femmine, allora fossero succeduti i figli mascoli delle figlie femmine contemplate nella terza chiamata, cioè della famiglia contentiva. Da ciò ne risulta, che qui entrano i termini della L. Tiria Seja S. Seja a libertis ff. de leg. 2., con cui si dispone doversi considerare un vicendevole fedecommesso e chiamata tra tutti, quando all'ultimo moriente sia imposto il gravame della restituzione; quindi nel caso presente essendoci la chiamata a pro della famiglia contentiva della Casa Giovane in mancanza de'mascoli, e delle semmine compresenell'ulterior discendenza degli eredi gravati, ne segue, che costoro debbonsi intendere chiamati, tanto se siano mascoli, quanto se siano semine. Ma a che tanto dilungarmi circa l'affunto, quandocche lo stesso D. Antonio ha riconosciuta la sussistenza di detto sedecommesso in aver intentata la rivendica della Segreteria de Matera distratta, e posseduta da altri, com egli addita? nel suo teltamento.

Sin qui dovrei io dar fine a questa allegazione parto per altro del mio debole intendimento, giacche questa ed altre consimili controversie di volontà più col fatto, che col dritto dilucidare si possono; ma per non dirsi di aver formata una allegazione di solo satto, perciò soggiungo alcune regole relative al dritto, ed incomincio dal fonte, cioè dalle leggi che abbiamo includorpo civile. Il responso di Giavoleno è applicabile, alla controversia presente, ed è il seguente nella 1. 39. ff. de C. Ot D. qua conditio ad genus perfonarum non ad certus. O notas perfenas pertineat, eam enistimamus torius effe testamenti, is ad omnes heredes institutes persinere. Il fedecommesso additato non exelativo, e restrictivo a certi determinari gradi giacche legli è stato satto: per tuità la discendenza: della famiglia effettiva degli eredi gravati, ed in mancanza di quella amprodella comenciva Adunque in tutte le chiamate fi dovrà adempiere ; ed offervae re quel canto che dal tellatore nella fua principale dispusizione fu ordinato e preferitto, cioè la mancianza totale de fusi del fcen-14674E

scendenti nella seconda chiamata, per darsi luogo alla terza ed ultima chiamata, la quale allora sortiva il suo essetto, quando mancavano li mascoli, e le semmine, ch'è quella condizione apposta alli primi eredi istituiti, e che devesi intendere ripetuta nelle chiamate ulteriori, ed intermedie, com'è la seconda chiamata.

Si conferma il suddetto responso di Giavoleno coll'altro responso di Ulpiano nella legge talis scriptura &. Hanc autem ff. de leg. 1.: colle parole che seguono. Hanc autem scripturam non folum ad pracedentia sola legata, sed ad universa quæ testamento adscripta funt, extendi Gallus Aquilius, Ofilius, Trebatius responderunt; idque verum est, anzi soggiunge il G.C. Paolo immediatamente nella l. 31. d. tit. sed etiam ad ea, que codicillis confirmatis postea legata fuerint, bæc clausula pertiner. Questa su un'ampliazione fatta da Paolo del responso suddetto di Ulpiano, con cui volle fignificare, che la condizione apposta per principale disposizione al testamento s' intendeva repetita anche in una scrittura separata e diversa, come sono i codicilli, e maggiormente doveasi intendere ripetita nelle altre parti di una stessa scrittura. Dunque, replico a dire, la totale mancanza de' mascoli, e delle semine prevedura ne' primi eredi istituiti, dovrà intendersi ripetita relativamente alla seconda chiamata, per potersi dar luogo, o alla libertà de'beni, o alla terza chiamata, secondo quello scrisse il dotto Fabro nella sua definizione 14. ad Senatusc. Trebell. così: Primum fideicommissum confluit in folidum, dopo la quale epigrafe sussegue la definizione nel modo seguente: Ea bonorum portio, que fideicommisso recipro-co, aut graduali ad aliquem pervenir, si idem ille alteri restituere rogatus sit, in posterius quoque sideicommissum venit : Ita Senatus in eadem causa. Se dunque nella presente disposizione per darsi luogo alla terza chiamata volle la mancanza de' discendenti tanto mascoli che semmine, lo stesso deve dirsi nella seconda chiamata, cioè di aver voluta la mancanza de' discendenti, ed in questo caso potranno riputarsi chiamate tacitamente anche le femmine secondo la 1.17. qui filiabus ff. de leg. I. che io la trascrivo: Qui filiabus legavit, si mentionem aliqua. parte restamenti postbuma fecit, videtur in filiarum legaro, & de postbuma sensisse. Ulpiano, di cui è questo responso, disse, che facendo il testatore in qualche parte del suo testamento menzione della postuma, si deve credere, che il legaro lasciaro alle figlie, comprende anche la postuma, tuttocchè per incidente si sosse satta ad altro oggetto menzione di detta postuma locchè se ha luogo per la congetturata volontà del testatore, quanquanto maggiormente allorche il testatore espressamente invita alla successione anche le semmine de primi eredi istimiti.

Si dimostra vieppiù, e si compruova il mio assunto di esfersi nella seconda chiamata ammesse al sedecommesso suddetto
anche le semmine; dappoiche il sedecommittente nella prima chia;
mata, che deve servir per norma alle altre, volle e dispose;
che li mascoli sossero preseriti alle semine, locche ci avverrisce molto bene di essere state chiamate le semmine in mancanza
de' maschi tacitamente, come ci hanno lasciato scritto due cesleberrimi autori, l'uno de Rosa nella sua Cons. 69. num. 181.

ad 182., e Molina de Hispania primog. lib. 3. cap. 5. num.
62. le di cui autorità perchè corrispondono molto bene alla
nostra controversia, giudico necessario di trascriverse.

Immo & si in sola priore parte dispositionis, dum scilicet loques batur de descendentibus en masculis D. Claræ adjecisset bane masculorum prælationem, quia tamen illam adjecit, per viam regulæ generalis, ibi semper & in quocumque casu, per quæ verba semper O in quocumque casu induci regulam generalem probant Decianus Oc. O in nostris serminis Molina, O Casanat: qui in propriis terminis loquitur clausula: praferendo semper masculos sœminis, O preterea Peregr. de sideicom. art. 16. num. 105. O num. 42. en l. fin. ff. de R. D. aliifq. juribus ... id comprobat, adbuc illa repetita censebitur in sequentibus substitutionibus, ut in terminis tradunt Gregorius Lopez. Oc. e nel num. 185. soggiunge: Prima, quie quando per viam regula pralatio masculorum apposita est, non tractamus amplius de repetitione, nam illa tunc en vi comprehensiva totam disposizia: nem, ac omnes substitutionum gradus complectiour. Secundo quia hec prelatio masculorum licet non esset apposita per modum regulæ generalis, sed simpliciter, atkamen cum posita su in medio, nempe post substitutionem descendentium en masculis, & ante substitutionem fæminarum, ac descendentium entis, arnumque gradum complectetur, & licet in fine primi gradus sit apposita, in boc etiam quando repetita intelligetur.

Corrispondentemente a tal teoria così viene tal verità contestata dal suddetto Molina nel luogo dianzi accennato, di cui stimo recare le parole: Idque comprobatur en eleganti dostrina Bartoli in l. prætor s. eritque differentia in num. 1. ad fin. ff.de vi bonorum raptorum, ubi inquit quod quando aliquid est appositum per viam regulæ generalis, id quod distum est ibidem,

cenfeiur in sequentibus repetitum.

Alle cose suddette pienamente esaminate, e discusse stimo soggiungervi la seguente considerazione di avere il testatore prima di pre-

Erivere: il fedecommesso voluto premettere per cagion finale del medesimo le seguenti parole: E perchè la sua intenzione è, che queste due Segreterie restino perperuamente ne suoi discendenti in infinitum, per tanto espressamente &c. le quali come relative agli stelli ufficj per conservarsi i medesimi in tutti li suoi discendenti sormano un sedecommesso reale affettivo per tutti li suoi discendenti, in modo che non susse operativa quatunque emissione, o caducità intermedia destruttiva del sedecommesso medesimo secondo il dotto consiglio del Cardinal Parisso, che io colle proprie parole trascrivo, così nel suo cons. 90. num. 43. vol. 2. Nam Bertus senior noluit gravare personam, sed potius gravare ipsam bereditatem, & bona sua dum dinit ita quod semper vadant &c. qua verba bona respiciunt: quo fit ut tale onus, & gravamen dicatur reale, ita quod affecit omnes, ad quos bona, & bereditas pervenit, & gradatim omnes vidensur vocati, & adstricti onere prædicto. Ed altrove nel cons. 16. al n.50. d.v. lo stesso autore così scrisse: Quando bona sunt per testatorem probibita alienari cum expressione causa ut supra di-Elum fuit, bereditas ipsa dicetur esse gravata onere reali, & afficit omnes, ita quod fideicommissum inducit, & gradatim omnes videntur vocati, & adstricti onere prædicto.

E con ciò stimo dar fine alla presente allegazione, soggiungo soltanto, che l'affare nello stato presente non è più incerto e dubbioso per la supplica di referat contenta, che per parte del Sodaro si è presentata, colla quale dà per vero, e sussissimante il detto sedecommesso, secondo che il S. C. l'ha deciso, e soltanto pretende, che si dovesse decidere nuovamente di essere detto sedecommesso primogeniale, ut fol.251. proc. bæred. Spero intanto, che il S. C. colla sua nota giustizia abbia da con-

sermare in favore d'Amico la sua prima decisione.

- Napoli li 26. Febbrajo 1795.

Giuseppe Toscano.

IN momine Domini amen. Die seuta mensis Februarii millesimo seucentesimo septuagesimo primo Neapoli & proprie in domò magn. Anelli Ventre en domibus Spiritus Sansti.

Ad preces Oc. nobis Oc. factas Oc. pro parte magn. Josephi Jos wine Oivitatis Montis Leonis Calabria, personaliter accessimus in dicta domu, & dum ibidem essemus, invenimus dictum sosophum in quadam camera in letto jacentem infirmum corpore; fanum tamen Dei gratia mente, & in sui recta loquitione, & memonia pariser existence, qui considerans statum prasentis bumana vita fragilem & caducum esse, & quod nibil certius morse inibil incertius bora illius; volens saluti sua anima providere; & de bonis suis temporalibus disponere, ne inter beredet post ejus obitum pliqua oriatur discordia, boc præsens ultimum suum nuncupativum testamentum condidit, quod valere voluit, & mandavit jure testaments pradicti, & si dicto jure forsan non valeret, valere tamen voluit & mandavit jure legati, codicillorum, & omni alia meliori via &c. cassans, irritans, & annullars omnia, & quacumque alia testamenta, codicillos, donationes causa mortis, & ultimas voluntates per eum usque adbuc condita, conditos, & conditas, etiam ad plas causes, & voluit, quod bæc sit sua ultima volumtas, & quiliber quocumque jure succedens, sive præsentis testamenti vigore, sive ab intestato, teneatur prasens testamentum, O contenta in co adimplere, & observare. Probibens expresse, quod non possit detrabi, seu defalcari jure natura ratione Fulcidia, seu Trebellianica. seu pro debito bonorum subsidio.

Primieramente detto Giuseppe testatore come sedel cristiano raccomanda l'anima sua all'Onnipotente Iddio, alla gloriosa sempre Vergine Maria, S. Giuseppe, suo Angelo Custode, e con
tutti li Santi, e Sante suoi Avvocati della Corte Celestiale,
quelli pregando per la salute dell'anima sua, e quando piacerà
a Sua Divina Maestà, che l'anima passerà da questa a miglior
vita, vuole che il suo corpo sia sepellito nella Ven. Chiesa di
S. Maria della Nova di questa Città di Napoli de PP. Zoccolanti, e propriamente nella sepostura di D. Aniello Ventre, e
e proprio quella vicino al grado in mezzo alla Chiesa.

Poi perchè l'istituzione dell'erede è capo e principio di qualsivoglia testamento, per la quale il testamento per disposizione
di legge dicesi nullo. Per tanto esso Giuseppo testatore ordina
e sa, e colla sua propria bocca nomina suoi eredi universali, e
particolari li Sigg. D.Carlo, e D.Antonino Giovane suoi-fratelli
sopra

fopra tutti e qualsivogliano suoi beni mobili, e stabili presenti, e suturi, oro, argento, censi locali, corpi, ed entrade; nomi dei debitori, e qualsivoglia altra cosa, che al detto Giuseppe testatore spetta, e potesse spettare dovunque siti e posti, ed in qualsivoglia cosa consistentino, eccetto però dell'infrascrit-

In primis esso testatore Giuseppe si trova possedere l'ussicio di due Segreterie di due Provincie di Principato Citra, e Basilicata concedutili peri suoi servizi da S. M. (D.G.) in perpetuum, O in burgensaricum, conforme si contiene nelli Reali Privilegi di detta Cancellaria, alli quali si abbia relazione, e perchè la sua intenzione è che queste due Segreterie restino perpetuamente nelli suoi discendenti in infinitum, pertanto espressamente esso Giuseppe testatore proibisce, che le dette Segreterie non possono nè alienarsi, nè per qualsivoglia causa etiam privilegiata obbligarsi li frutti, o emolumenti di esse Segreterie, e vuole che dopo la morte delli derti Sigg: Carlo, e D. Antonino fuoi fratelli ed eredi succedano nelle dette Segreterie li figli mascoli, che nasceranno dalli medesimi suoi eredi, colle medesime proibizioni di alienazione ut supra, e dopo la morte di essi li loro figli mascoli in perperuum preserendoli sempre alle semine, ed in caso (Dio non voglia) si estinguesse la linea delli discendenti mascoli delli detti Carlo, ed Antonino Giovane suoi fratelli, e loro figli discendenti in perpetuum, in tal caso vuole che succedano li figli mascoli delle figlie semine delli detti suoi fratelli, e vuole che s'intende chiamata quella linea delle femine, la quale sarà più prossima all'ultimo moriente, nel quale si estinguesse la linea de'mascoli, ed in tal caso vuole ed ordina, che li mascoli ut supra chiamati debbano asfumere il cognome, ed armi della Casa Giovane, e così anche i diloro discendenti mascoli in perpetuum, acciò si perpetui la memoria della sua casa, ed in tal caso, che li detti Carlo e D. Antonino Giovane non facessero figli di nessuna sorte nè mascoli, nè femine, allor vuole che succedano similmente li figli mascoli delle figlie femine di Casa Giovane, con che li figli mascoli delle figlie femine debbano assumere il cognome, ed armi di Casa Giovane, e così debbasi osservare ogni e qualvolta si dasse il caso suddetto, e colla medesima proibizione di non potersi nè vendere, nè alienare per qualsivoglia causa etiam privilegiata, atteso così è la sua volontà.

Item lascia alla Sig. Sorella Lucrezia Giovane sua carissima sorella monaca nel Ven. Monistero di S. Croce di detta Città di Monteleone duc. 50. annui, quali vuole che se li paghino dal-